



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 14 maggio 2012 - n. 4102
Approvazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni sottoscritto il 2 maggio 2012 2

Decreto Presidente Regione Lombardia 15 maggio 2012 - n. 4201
Rettifica parziale al decreto n. 5929 del 28 giugno 2011: "Costituzione della consulta faunistico venatoria regionale per la IX legislatura ai sensi della l.r. 26/93, art. 3" 13

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3367
Accreditamento di n. 20 posti letto di riabilitazione generale geriatrica, presso la struttura di riabilitazione denominata "Centro Santa Maria al Castello", con sede in Pessano con Bornago (MI), piazza Castello, 20/22, gestita dalla "Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS", con sede in Milano, p.le Morandi, 6 14

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3368
Modifica dell'accREDITamento del servizio territoriale dipendenze dell'A.S.L. di Milano 1, a seguito di chiusura del nucleo operativo alcologia di Limbiate e suo trasferimento nella nuova sede di Baranzate. 14

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3369
AccREDITamento della struttura di riabilitazione denominata "Mario Greppi", con sede in Pero (MI), via Mario Greppi, 12, gestito dalla cooperativa sociale rieducazione motoria a r.l. denominata "C.R.M. coop. sociale a r.l." con sede in Milano 15

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3370
Ampliamento dell'accREDITamento della struttura di riabilitazione denominata "Pia fondazione di Valle Camonica", con sede in Malegno (BS), via Lanico, 2, gestita dalla "Pia fondazione di Valle Camonica ONLUS", con sede in Malegno 16

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3371
AccREDITamento della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Residenza Anni Azzurri Villa Reale" con sede in Monza (MB), in via Monviso s.n.c., gestita dall'ente "Residenze Anni Azzurri s.r.l." con sede legale in Milano, in via Ciovassino n. 1 17

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3372
Ampliamento dell'accREDITamento della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Casa di riposo Carlo e Elisa Frigerio" con sede in Brivio (LC), in via Cartiglio n. 2, gestita dall'ente omonimo con stessa sede 17

Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2012 - n. IX/3373
Ampliamento dell'accREDITamento della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Santa Maria al Castello" con sede in Pessano con Bornago (MI), in piazza Castello n. 22, gestita dall'ente "Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS" con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6 18

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta Regionale

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

Comunicato regionale 14 maggio 2012 - n. 55
Indicazioni operative per la compilazione delle denunce di taglio boschivo nel SiTaB 20

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 15 maggio 2012 - n. 4175
Misura "Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera" – Approvazione della graduatoria dei progetti relativi al bando fase 2 riservato alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011 21

Decreto dirigente struttura 15 maggio 2012 - n. 4205
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando "FRI - fondo di rotazione per l'internazionalizzazione". D.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012 24

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**D.p.g.r. 14 maggio 2012 - n. 4102****Approvazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni sottoscritto il 2 maggio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 1889 del 22 giugno 2011 con la quale è stato promosso l'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;
- la delibera di Giunta regionale n. 3278 del 18 aprile 2012 con la quale è stato approvato l'ipotesi di accordo di programma, come condiviso unanimemente dalla Segreteria tecnica riunitasi il 4 aprile 2012;

Preso atto che:

- in data 2 maggio 2012 è stato formalmente sottoscritto l'accordo di programma in oggetto da Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni e dalla società Sesto Immobiliare s.p.a.;
- detto accordo di programma non comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sesto San Giovanni;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni, sottoscritto il 2 maggio 2012 - Allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

_____ • _____

ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE
TERRITORIALE ED AMBIENTALE
DELLE AREE DISMESSE DAGLI EX STABILIMENTI FALCK
SITE NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente *pro tempore*, on. Roberto Formigoni;

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, nella persona del Sindaco *pro tempore*, Dottor Giorgio Oldrini;

con l'adesione di

SESTO IMMOBILIARE S.p.A., con sede in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 C.F./P. IVA/Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07099900966 - r.e.a. MI 1935500, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dottor Davide Bizzi, per la carica domiciliato presso la sede sociale.

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 16 luglio 2009, è stato approvato, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Sesto San Giovanni, pubblicato - ai fini dell'efficacia - sul BURL n. 44 in data 4 novembre 2009.
- Il Documento di Piano del vigente PGT individua, quali Ambiti di Trasformazione Strategica, l'ambito ATs1, comprensivo delle aree dell'insediamento industriale dismesso "ex Falck", e l'ambito ATs2, che include le aree dello scalo ferroviario FS. Il medesimo Documento di Piano, unitamente al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, definisce e individua - in coerenza con i paralleli approfondimenti in sede di Valutazione Ambientale Strategica e dei contenuti della Pianificazione Territoriale Regionale con valenza paesistica - gli indirizzi urbanistici della trasformazione, i valori storico ambientali da tutelare, le funzioni insediabili, gli indici massimi, le politiche di contenimento dello sfruttamento delle risorse naturali, il fabbisogno di servizi pubblici e di interesse generale, nonché gli obiettivi di pianificazione per la riqualificazione di dette aree, da considerarsi, per quanto occorrer possa, richiamati nel presente Accordo a sua integrativa premessa.

Premesso, altresì, che

- la società Sesto Immobiliare S.p.A. ha acquistato (a seguito di contratto di compravendita immobiliare, a rogito del Notaio Dottor Luciano Severini, stipulato in data 22.10.2010, Rep. n. 190833, Racc. n. 28455, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Milano 3, in data 25.10.2010 al n. 6845, serie 15, e trascritto a Milano 2 il 26.10.2010 al n. 130723/77694), la proprietà delle aree comprese nell'Ambito ATs1 - ad eccezione di quelle in proprietà del Comune di Sesto San Giovanni.
- La medesima Sesto Immobiliare ha, peraltro, conseguito mandato - da parte delle Società FS Sistemi Urbani S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., proprietarie delle aree comprese nell'Ambito ATs2 (ad eccezione delle ulteriori in titolarità del Comune) - in ordine alla presentazione della proposta di PII di cui in appresso.
- Conseguentemente, e per l'effetto, anche per quanto concerne il presente Accordo, Sesto Immobiliare è da intendersi quale unico soggetto attuatore del PII complessivamente inteso.

Rilevato che

- in attuazione delle disposizioni di PGT vigente, Sesto Immobiliare ha presentato, in data 7.2.2011, proposta preliminare di Programma Integrato di Intervento - PII, riferita ad entrambi gli Ambiti di Trasformazione Strategica in oggetto.
- Detta proposta è stata, in seguito, modificata ed integrata in recepimento degli esiti dell'attività istruttoria esperita dal Comune.
- Con deliberazione n. 38 in data 9.9.2011, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ha adottato il PII di che trattasi.
- La relativa procedura è stata, successivamente, sospesa in attesa della conclusione delle procedure (Valutazione di Impatto Ambientale - VIA; Conferenza dei servizi, ex art. 9 D. Lgs. 114/98) a tali finalità previste dall'art. 6 della LR n. 6/2010 e s.m.i., in relazione alla programmata attivazione, nel contesto del PII, di insediamenti commerciali (singola grande struttura di vendita, e plurime medie strutture articolate per blocchi) necessitanti di autorizzazione unitaria.
- A seguito di istanza formulata da Sesto Immobiliare in data 9.8.2011, la procedura di VIA relativa al PII in oggetto è stata conclusa con Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia n. 1279 in data 21.2.2012.
- In accoglimento di istanza depositata da Sesto immobiliare in data 18.10.2011, la Conferenza dei servizi, ex art. 9 D. Lgs. 114/98, nella conclusiva seduta in data 1.3.2012, ha espresso parere favorevole al rilascio di autorizzazione commerciale per la complessiva superficie di vendita di mq. 73.500 (di cui: mq. 48.000, interamente a merceologia non alimentare, di superficie di vendita per singola grande struttura di vendita - grande magazzino, mq. 25.500 di superficie di vendita per medie strutture di vendita articolate per blocchi, di cui mq. 5.000 per merceologia alimentare). Nel contesto di tale procedura, Sesto Immobiliare ha assunto gli impegni, relativi alle "misure di sostenibilità" previste dalla vigente normativa regionale, di cui al protocollo di intesa annesso al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi.
- Il Comune di Sesto San Giovanni ha pertanto provveduto al rilascio di coerente autorizzazione commerciale (n. 5193 in data 6.3.2012), pubblicata sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 11 in data 14.3.2012.
- Venuta meno, per effetto degli atti citati, la sospensione della procedura di approvazione del PII, e previo deposito, da parte di Sesto Immobiliare, in data 6.3.2012, degli elaborati necessitanti di aggiornamento in relazione alle suesposte procedure, in data 9.3.2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha proceduto alla pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 2 della LR n. 12/2005 e s.m.i., ai fini della presentazione delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 14.
- Ad esito della predetta fase di pubblicazioni, e previa controdeduzione alle osservazioni che risulteranno presentate, il Comune

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

di Sesto San Giovanni procederà all'approvazione del PII di che trattasi, con delibera di Giunta Comunale, competente ai sensi dell'art. 14, comma 4, della LR n. 12/2005, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) della LR n. 4/2012.

Ritenuto, pertanto, che

- il Programma Integrato di Intervento presenta le caratteristiche essenziali illustrate nelle successive premesse.
- Relativamente alla descrizione delle aree oggetto del PII, si rileva che trattasi dei compendi (classificati come Ambiti di Trasformazione Strategica - ATs1 e ATs2 - dal Documento di Piano del PGT vigente), corrispondenti, nell'ordine, alle aree industriali dismesse ex Falck e alle aree dello Scalo Ferroviario, aventi, complessivamente, estensione pari a mq.1.433.315.
- L'ambito ATs1, in particolare, avente estensione territoriale pari a mq. 1.311.003, comprende le aree localizzate a cavallo di Viale Italia, occupate in passato dai comparti industriali Unione, Concordia, Vittoria A, Vittoria B, nonché le aree (Transider e TRAI) posizionate lungo viale Edison, ed altresì quelle, inedificate, poste a nord del Villaggio Falck, includendo, inoltre, una porzione compresa fra il corso del Lambro e il tracciato della Tangenziale Nord.
- L'ambito ATs2, avente superficie complessiva di mq. 122.312, comprende, invece, le aree ad est della linea ferroviaria Milano-Monza, occupate dallo scalo ferroviario in dismissione, nonché, in parte, quelle ad ovest, lungo viale Gramsci, su cui insistono la stazione, la piazza antistante alla stessa e l'attuale parcheggio di attestazione delle autolinee.
- Per quanto concerne le capacità edificatorie in previsione, il PGT prevede l'applicazione, in rapporto all'effettiva superficie territoriale, di indice territoriale "base", costituito dal "prodotto dell'effettiva Superficie territoriale del comparto" per "l'indice territoriale di 0,5 mq/mq", specificandosi, altresì, con riferimento all'Ambito ATs2, che "l'indice territoriale di 0,5 mq/mq non potrà essere applicato alle aree da confermare ad impianti ferroviari, ovvero dovrà essere applicato alle sole aree dismettibili e a condizione che sia assunto l'impegno a realizzare la nuova stazione a scavalco della ferrovia".
Ulteriore quota di capacità edificatoria "base" è relativa agli edifici "di riconosciuto valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche", come identificati dall'art.22 delle NTA del Piano delle Regole. Alle condizioni stabilite dal Documento di Piano, la superficie di detti edifici costituisce "quota aggiuntiva di edificabilità" concorrente "alla determinazione della capacità edificatoria di base".
A Sesto Immobiliare pertiene, inoltre, ulteriore capacità edificatoria, anch'essa concorrente alla determinazione della capacità edificatoria "di base", derivante dalla pregressa convenzione intercorsa, in data 22.10.2003, tra la dante causa Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. ed il Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc. n. 11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita all'Ente di aree di proprietà della medesima dante causa, da utilizzarsi per la realizzazione di parcheggi lungo Viale Italia, e il concorrente riconoscimento, a favore di parte cedente, di capacità edificatorie, ivi determinate in mq. 1.755.
- A valere sulla capacità edificatoria "base", il PGT, inoltre, riconosce specifiche premialità, derivanti dall'applicazione di due distinti parametri, ciascuno "in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa", costituiti dalle seguenti incentivazioni:
a) "incentivo 'benefici pubblici', legato ai rilevanti benefici pubblici valutati in sede di proposta preliminare di piano attuativo, e realizzati dal proponente oltre alle attrezzature dovute e con un interesse almeno comunale (...)"; b) "incentivo 'qualità energetica' legato all'adesione alla politica energetica dell'Amministrazione comunale, finalizzata al contenimento delle emissioni nell'aria, alla produzione sinergica di calore ed energia anche con soluzioni innovative di 'promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico' in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente".
- In conformità alle previsioni del PGT vigente, il PII - verificata la superficie territoriale effettiva del compendio, con esclusione delle aree non interessate da dismissione degli impianti ferroviari, e accertata la superficie degli immobili di valore storico/documentale oggetto di recupero - perviene a determinare la capacità edificatoria complessiva massima ammissibile, con il riconoscimento di entrambe le premialità indicate, in mq. 1.030.650 di SLP, di cui:
 - o mq. 953.447 di titolarità di Sesto Immobiliare;
 - o mq. 58.687 di titolarità di RFI + FSSU (quota di competenza Sesto Immobiliare, in caso di intervenuta cessione delle aree);
 - o mq. 18.516 di titolarità del Comune.
- A fronte di tali capacità, il PII prevede l'attuazione unicamente delle SLP spettanti a Sesto Immobiliare e RFI/FSSU, riservandosi il Comune di Sesto San Giovanni di indicare, anche in fasi successive, le modalità di eventuale attuazione delle SLP di propria spettanza.
- Con riferimento alla ripartizione funzionale delle SLP in previsione, il PII, in osservanza delle indicazioni contenute nel PGT vigente, prevede un mix funzionale caratterizzato, per il 40%, da funzioni di "produzione di beni e servizi", e, per il 60%, da destinazioni a residenza, a loro volta così articolate:
 - o 80% di residenza libera;
 - o 20% di residenza convenzionata.
- La tabella seguente illustra la distribuzione funzionale prevista per le SLP in previsione (ad esclusione di quelle di proprietà comunale):

Tabella C - DESTINAZIONI FUNZIONALI						
R	ERL	Edilizia Residenziale Libera - Case Basse	350.349 mq	607.280 mq	60%	80,00%
	ERL-A	Edilizia Residenziale Libera - Case Alte	135.475 mq			
	ERC	Edilizia Residenziale Convenzionata	121.456 mq			20,00%
P	T	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Terziario	147.853 mq	404.854 mq	40%	36,52%
	R	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Ricettivo	27.000 mq			6,67%
	C-C_M	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Media Distribuzione di Vendita (Autorizzazione unitaria)	36.563 mq			9,03%
	C-C_M	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Media Distribuzione di Vendita	3.437 mq			0,85%
	C	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Esercizi di Vicinato	10.000 mq			2,47%
	C_GDO	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Grande distribuzione (Autorizzazione unitaria)	50.000 mq			12,35%
	P	Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Produttivo	81.000 mq			20,01%
	FPBS	Altre Funzioni Produzione beni e Servizi	49.000 mq			12,10%
TOTALE SLP PRIVATE			1.012.134 mq	1.012.134 mq	100%	

- Relativamente alle azioni nel campo delle politiche abitative, si dà atto che, in via aggiuntiva alle SLP di cui ai punti precedenti, il PII prevede la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, di interventi (in dimensionamento pari a mq. 41.355 di superficie lorda costruita) di edilizia sociale, sia a canone moderato che a canone sociale, con apprestamento delle relative dotazioni di standard, ed individua, inoltre, le aree di possibile ubicazione di ulteriori superfici per tale funzione sociale, da realizzarsi a cura del Comune, sino alla concorrenza complessiva di mq. 60.000 di superficie lorda costruita.
- Della predetta edilizia sociale in previsione, quota di mq. 30.000 di superficie lorda costruita è soggetta a regime di canone concordato (da intendersi equivalente ai servizi a canone convenzionato ex L.R. 4/2009 n. 27, art. 42), e quota di mq. 11.355 di superficie lorda costruita è soggetta a canone moderato.
- Il PII prevede, inoltre, che il Comune, con successiva determinazione, possa promuovere - su aree in cessione da parte del soggetto attuatore - ulteriori interventi nell'ambito dei servizi di ERP, sino alla concorrenza di mq. 60.000 complessivi di superficie lorda costruita. In particolare, l'area individuata, a tale finalità, dal PII è idonea alla realizzazione di servizi abitativi per mq. 18.645, ragguagliando, in tal modo, l'obiettivo dimensionale (mq. 60.000) indicato come livello ottimale dei servizi di edilizia residenziale pubblica dal Documento di Piano. Al fine di ridurre la base di calcolo su cui applicare le aliquote che consentono di determinare il canone medio, la convenzione prevede già l'annullamento del contributo sul costo di costruzione, incidendo in diversa misura, in ragione della tipologia di intervento, sulla quota degli oneri di urbanizzazione.
- Il PII, ulteriormente, prevede l'approntamento di superfici per attrezzature pubbliche e per attrezzature private e di interesse generale (edifici scolastici pubblici, strutture sportive, strutture pubbliche d'eccellenza, università, scuola privata - parificata, mercato coperto, quest'ultimo su superficie asservita ad uso pubblico). I servizi e le attrezzature private di interesse generale, realizzati da privati su base convenzionale, ancorché non computati come dotazioni di standard, sono qualificati come servizi, ai sensi delle NTA del Piano dei Servizi, e, pertanto, non costituiscono SLP ai fini dell'osservanza del parametro della capacità edificatoria massima ammissibile.
- Per quanto attiene l'assetto planivolumetrico, il Documento di Piano del PGT vigente definisce i connotati fondamentali degli ambiti di trasformazione strategica ATs1 e ATs2 sottolineando le peculiarità della struttura urbana (in conformità con quanto disposto dall'art. 28, comma 10, ultimo alinea delle NTA del vigente Piano Territoriale Regionale) e detta indirizzi in materia di servizi ed attrezzature di interesse pubblico. Coerentemente a tali indicazioni, il PII reca un disegno della struttura urbana, sostitutivo dell'attuale condizione di abbandono e inutilizzazione, caratterizzato principalmente dai seguenti elementi:
 - a) l'asse Nord-Sud, rappresentato dalla riqualificazione di viale Italia, assunta quale "spina dorsale del progetto";
 - b) l'asse di connessione Est-Ovest, costituito dalla nuova viabilità trasversale (c.d. "Traversa"), incernierata sulla nuova stazione a ponte;
 - c) la nuova Stazione Ferroviaria, da realizzare con struttura "a scavalco", che si pone quale cerniera urbana, a ricucitura delle due parti di città separate dalla linea ferroviaria;
 - d) la realizzazione di tipologia edilizia delle c.d. "Case Alte" come elemento che, fluttuando al di sopra del tappeto di alberi, contribuisce alla valorizzazione del nuovo Parco Urbano;
 - e) il nuovo Parco Urbano, esteso su superficie territoriale di mq. 450.000, cui si aggiungono le aree a parco (mq. 66.540) incluse nel Parco Urbano di interesse Sovracomunale - PLIS della Media Valle del Lambro;
 - f) i "filari verdi", intesi come assi stradali alberati che permettono al parco di penetrare nel tessuto urbano esistente e di progetto;
 - g) il prolungamento ed il completamento degli assi stradali esistenti con le relative roatorie.
- In particolare, con riferimento al Parco Urbano e all'estensione del PLIS della Media Valle del Lambro, si dà atto che il PII reca la cessione, aggiuntiva rispetto alle dotazioni di standard, delle aree relative alla realizzazione del parco urbano per un'estensione non inferiore a 45 ha, nonché delle aree comprese nel PLIS della Media Valle del Lambro per un'estensione non inferiore a 6,5 ha. Tale rilevantissima superficie a verde, unitamente alla diffusa presenza di verde e alberature che caratterizza i nuovi spazi urbani, e alla riorganizzazione dell'arredo urbano, dei marciapiedi e del verde delle aree esterne all'Ambito di trasformazione, assicurano l'incisività e percepibilità della riqualificazione, superando i confini dell'area di trasformazione. Al principio della riqualificazione, così come a quello del recupero e della valorizzazione della memoria storica, appartiene certamente la proposta di ripensare gli edifici storici tutelati non solo come monumenti archeologici ma, reinvestendoli della dignità di edifici, anche come contenitori di nuove attività a servizio della comunità: scuole, biblioteche, spazi per l'arte, la musica, lo sport e la ricerca, manifestando il più generale obiettivo di qualità urbana perseguito dal comune e attuabile attraverso il progetto.
- Per quanto riguarda il patrimonio storico e di testimonianza documentale, il PII, in coerenza al PGT, prevede, per gli edifici "di riconosciuto valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche", il mantenimento e la messa in sicurezza o il riuso per attrezzature pubbliche o private di uso pubblico. In particolare si prevedono le seguenti opzioni di rifunionalizzazione:
 - a) a valere sul Treno Laminatoio: scuola dell'Infanzia, nonché primaria e secondaria di primo grado, e Centro Sportivo - Piscina;
 - b) a valere sulla Casa del Direttore: scuola dell'Infanzia;
 - c) a valere sul Bliss: biblioteca a vocazione universitaria;
 - d) a valere sulla Cabina Controllo Treni: sedi per le associazioni;
 - e) a valere sull'edificio Rettifica Filiere Stabilimento Vittoria A: Residenza Sociosanitaria (RSA);
 - f) a valere su Camino Fumi: Biblioteca/Mediatheca;
 - g) a valere su Vasche Pompei Concordia e Unione - Torri Piezometriche Concordia ed Unione: elementi di arredo del Parco Urbano;
 - h) a valere sul Reparto T5: Polo di Ricerca/Produzione;
 - i) a valere sulla Centrale Termoelettrica: scuola privata parificata;
 - j) a valere sulla struttura OMEC: parte asservimento ad uso pubblico per la realizzazione di mercato coperto, parte riuso per funzioni commerciali di integrazione;
 - k) a valere su T3 Pagoda: Spazio Polifunzionale (attività espositive, sport, svago, tempo libero, cultura);
 - l) a valere sulla Portineria Stabilimento Vittoria A: destinazione terziario - direzionale;
 - m) a valere sull'edificio Portineria Concordia Esedra: destinazione terziario - direzionale.
- Tutti gli immobili sopra elencati - ad eccezione di quelli di cui ai punti i), j) (in parte), k), l) e m), formano oggetto di prevista cessione al Comune ovvero asservimento a funzioni di interesse generale.
- La tutela degli immobili richiamati costituisce, peraltro, oggetto del dossier presentato dal Comune di Sesto San Giovanni ai fini della richiesta di riconoscimento dall'UNESCO quale sito industriale - patrimonio mondiale dell'umanità.
- Per quanto concerne gli ulteriori servizi di interesse pubblico e generale, in coerenza alle indicazioni del Documento di Piano, si prevede l'insediamento di funzioni di eccellenza e di interesse pubblico (quali: istituti universitari e laboratori di ricerca), nonché di attrezzature di interesse pubblico di scala locale quali: strutture scolastiche, sede di associazioni e centro anziani, biblioteca/mediathea, residenza socio - sanitaria, strutture sportive, poliambulatorio, attrezzature religiose, oltre a parcheggi in novero dimensionato alle attività, pubbliche e private, in previsione.
- Con riferimento alle azioni di sostegno allo sviluppo, e, in particolare, allo sviluppo della produzione ad alto contenuto di

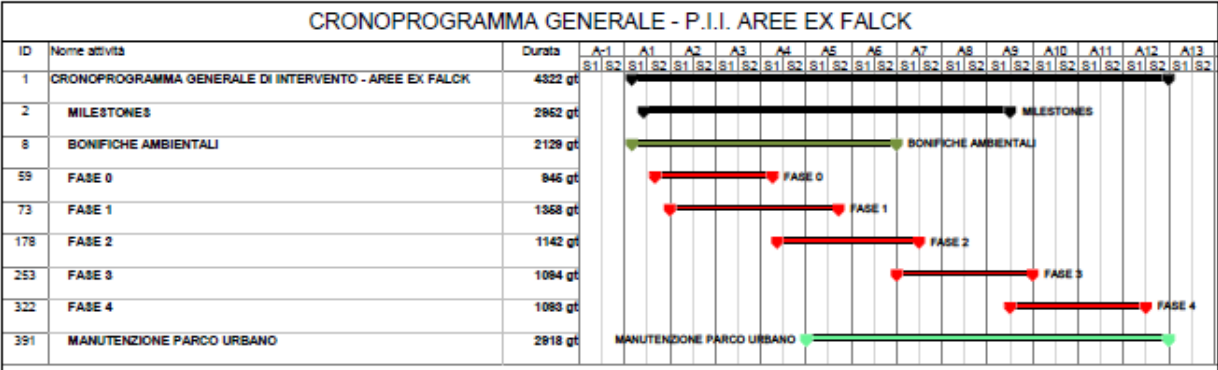
Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

innovazione, si dà atto che il Programma regola la cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi pubblici o di interesse generale che comprendono siti idonei all'attrazione di attività produttive ad alto contenuto innovativo, prevalentemente nel settore dell'energia. La disponibilità di tali aree e strutture costituisce occasione per la costituzione di dotazioni, reti e servizi finalizzati ad attività ad alto contenuto innovativo. A tale scopo, il Comune di Sesto San Giovanni ha promosso azione di sensibilizzazione e promozione, per la costituzione di distretto produttivo collegato al tema dell'energia e della ricerca in campo energetico, incontrando l'interesse degli attori pubblici e privati che operano nell'area del Nord Milano.

- Quanto sopra, ad integrazione delle prospettive di insediamento di nuove attività produttive previste dal PII, che identifica, a tali finalità, SLP distribuite nelle diverse fasi di sviluppo dell'attuazione del Programma previste, e segnatamente allocate nelle Fasi 1 e 4.
- Relativamente alle opere di adeguamento della viabilità, saranno a carico dell'operatore del PII gli interventi infrastrutturali di primaria importanza, costituiti, in sintesi:
 - o dal completamente del potenziamento e riqualificazione funzionale e geometrica di Viale Edison, che diventerà il nuovo asse portante del sistema di viabilità primaria territoriale, con interventi comprensivi della realizzazione di roatorie all'intersezione con la nuova viabilità "Traversa", e con Via Cantore;
 - o dalla realizzazione del nuovo svincolo della Tangenziale Est, con raccordo con la viabilità esistente;
 - o dalla riconfigurazione funzionale e geometrica di Viale Italia (asse Nord-Sud), che verrà declassato ad itinerario locale interzonale, quale strada alberata e riqualificata, con la nuova presenza di un asse di trasporto pubblico e un volume di traffico veicolare al servizio delle funzioni attestate sui bordi. Tale assetto affiderà a Viale Edison, una volta allargato e connesso allo snodo con la Tangenziale Est, il ruolo di "viabilità di attraversamento" attualmente svolto da Viale Italia, in piena coerenza con le previsioni di pianificazione comunale;
 - o dalla introduzione di una nuova connessione viaria lungo la direttrice trasversale Est-Ovest che, partendo dall'attuale stazione ferroviaria di Sesto F.S., unirà trasversalmente le parti di città oggi separate dalla infrastruttura ferroviaria e dalle ex aree industriali;
 - o dalla realizzazione della nuova stazione ferroviaria a scavalco, e di relativo nuovo sottopasso viario, in modo da collegare le due città della Sesto storica/consolidata e della nuova area del PII;
 - o dal prolungamento di Via delle Acciaierie e connessione con Via Trento tramite nodo a rotatoria compatta, oltre rotatoria all'intersezione con Via D'Arco (Piazza Diaz);
 - o dalla riqualificazione e potenziamento di Via Mazzini.
- Sarà a carico dell'operatore del PII, inoltre, la realizzazione di una fitta maglia di mobilità ciclopedonale, composta da un insieme integrato di percorsi ciclabili riservati e ciclopedonali in uso promiscuo, da percorsi all'interno di zone 30 o strade vicinali a scarso traffico veicolare e da percorsi nelle aree verdi, completata dagli itinerari ciclabili all'interno del Parco, in grado di connettere le aree ex Falck al tessuto cittadino consolidato e, a nord, alle aree di trasformazione del comparto "Vulcano".
- Per quanto concerne le azioni nel campo dei trasporti e della mobilità, il PII considera l'ipotesi di una nuova rete di trasporto pubblico su gomma, sviluppata su due direttrici principali: una trasversale (da Cusano Milanino a Cascina Gobba) avvalendosi del sottopasso da realizzare in prossimità della stazione ferroviaria di Sesto FS, e una longitudinale (da Milano - Viale Fulvio Testi, con passaggio attraverso via Fiume percorrendo viale Italia e attestamento sulle aree del comparto "Vulcano"). Tale soluzione è stata considerata, nel contesto del Decreto VIA in precedenza citato, "sostenibile per far fronte alle esigenze di mobilità del territorio anche con la presenza del PII".
- Nel contesto delle misure di sostenibilità afferenti la componente commerciale dell'iniziativa, inoltre, il PII, nei limiti delle sue possibilità - che non comprendono poteri dispositivi - offre una concreta partecipazione al potenziamento ulteriore del trasporto pubblico, destinando a tale finalità un contributo economico (da corrispondersi tramite conferimento diretto ovvero realizzazione di opere od interventi di valore equipollente) pari a 16,875 milioni di €, per opere ed interventi finalizzati all'implementazione del trasporto pubblico e del sistema della mobilità di scala sovracomunale, in via aggiuntiva ad ogni previsione, già contenuta nel PII.
- In particolare, il protocollo di intesa relativo a dette misure di sostenibilità, come definito in sede di conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 9 D. Lgs. 114/98, disciplina come segue l'impegno del soggetto attuatore: "a versare al Comune di Sesto San Giovanni - ovvero a realizzare direttamente opere di valore corrispondente - l'importo di € 16.875.000,00, da destinarsi all'implementazione del trasporto pubblico e del sistema della mobilità di scala sovracomunale. In accoglimento anche di quanto disposto dalla Provincia di Milano con la sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 3/2012, Atti n. 854/7.4/2011/335 del 10.1.2012 (avente ad oggetto: "Parere VIA relativo alla proposta di Programma Integrato di Intervento Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario da realizzarsi in Comune di Sesto San Giovanni"), nella parte in cui dispone espressamente quanto segue: Si ritiene pertanto necessario procedere all'approfondimento progettuale delle seguenti ipotesi: * una variante di tracciato, già segnalata dallo Studio (di impatto ambientale), del prolungamento della linea M5 Bignami-Cinisello/Bettola, che abbandoni l'asse del viale Fulvio Testi e attraversi Sesto San Giovanni e l'area del PII ex Falck; * una linea di forza in sede propria e vincolata che attraversi tutte le aree del PII ex Falck, che serva direttamente i bacini con maggiore concentrazione di residenti e di servizi e che connetta gli stessi con i maggiori nodi di traffico (Cinisello/Bettola M1/M5, Sesto FS M1/SFR, Sesto Marelli M1) e che, in prospettiva, costituisca asse privilegiato trasversale di connessione tra Cinisello Balsamo (metro tramvia 31), Sesto San Giovanni (M5 su Fulvio Testi e M1 su Primo Maggio) le aree Ex Falck e Gobba M2. Qualora le ipotesi precedenti non fossero percorribili, sarà necessario che le risorse economiche generate dall'intervento vengano utilizzate per il contestuale potenziamento della mobilità sovra comunale in accordo con la Provincia di Milano - detto importo complessivo di € 16.875.000,00 sarà ripartito in misura non eccedente l'1% per il finanziamento di uno studio di fattibilità riferito a sistemi di trasporto rapido di massa nell'area del Nord Milano, che l'operatore si impegna a versare all'atto della conferma dell'incarico. In particolare, detto studio dovrà approfondire progettualmente le seguenti ipotesi di implementazione del sistema del trasporto pubblico: una variante di tracciato del prolungamento della linea M5 Bignami-Cinisello/Bettola, che abbandoni l'asse del viale Fulvio Testi e attraversi Sesto San Giovanni e l'area del PII ex Falck; una linea di forza in sede propria e vincolata che attraversi tutte le aree del PII ex Falck, che serva direttamente i bacini con maggiore concentrazione di residenti e di servizi e che connetta gli stessi con i maggiori nodi di traffico (Cinisello/Bettola M1/M5, Sesto FS M1/SFR, Sesto Marelli M1) e che, in prospettiva, costituisca asse privilegiato trasversale di connessione tra Cinisello Balsamo (metro tramvia 31), Sesto San Giovanni (M5 su Fulvio Testi e M1 su Primo Maggio) le aree Ex Falck e Gobba M2. Per l'elaborazione dello studio saranno coinvolte agenzie pubbliche rappresentative dell'area interessata del Nord Milano ed Istituti Universitari. La rimanente quota sarà versata dall'Operatore in 4 annualità. Dette somme verranno accantonate in apposito fondo del Comune di Sesto San Giovanni vincolato per concorrere al finanziamento delle azioni individuate dallo studio di fattibilità. Qualora lo studio di cui sopra non dovesse ritenere le ipotesi di cui sopra percorribili, le risorse economiche generate dall'intervento saranno utilizzate per il contestuale potenziamento della mobilità sovra comunale in accordo con la Provincia di Milano".

Dato atto che

- relativamente ai tempi stimati di attuazione del PII, sin qui riportato nei propri contenuti essenziali, la scansione temporale delle fasi attuative e dei relativi interventi previsti è organizzata sulla base di cronoprogramma (sintetizzato nel grafico seguente) che, allo stato attuale, ipotizza la conclusione del PII in 12 anni.



Rilevato, altresì, che

- le aree oggetto di PII sono comprese in più ampio Sito contaminato di interesse nazionale (SIN), individuato, ex L. n. 388/2000, con D.M. 31.8.2001 (in G.U. 26.10.2001), agli effetti dell'art. 252.
- Relativamente alle aree di cui all'Ambito ATs1, le stesse hanno formato oggetto di caratterizzazione, secondo i piani approvati con Conferenza dei Servizi del 9.7.2002 (Unione, Concordia, Vittoria A e B, TRAI, Triangolo ed ex Melzi), con Conferenza dei Servizi del 23.12.2002 (Transider e Area 13), nonché con Conferenza dei Servizi del 4.7.2003 (Area 22), i cui esiti, validati dagli Enti competenti, hanno dato luogo al progetto preliminare di bonifica, approvato con Conferenza decisoria in data 24.7.2006.
- Per tali aree, si dà atto che, in data 5.8.2011 (prot. 65708) è stato depositato presso il Ministero dell'Ambiente e presso tutti gli altri Enti e Soggetti coinvolti nella procedura, progetto definitivo di bonifica, attualmente in fase di valutazione istruttoria.
- Le aree di cui all'Ambito ATs2 hanno formato oggetto di procedimento di caratterizzazione, condotto ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 22/97 e D.M. 471/99, approvato, con richiesta di integrazioni, dalla Conferenza decisoria in data 4.7.2003, e successiva presentazione, in data 2.5.2005, del progetto preliminare di bonifica (approvato nella conferenza decisoria del 24.5.2005), e del progetto definitivo di bonifica, in data 22.2.2007. Tale progetto di bonifica formerà oggetto di aggiornamento successivamente alla definizione del progetto della nuova stazione.
- Il PII prevede, in ogni caso, che l'attuazione degli interventi tutti in esso dedotti sia preceduta da completa bonifica, in conformità all'approvando progetto, delle aree interessate, con certificazione rilasciata dagli Enti competenti.
- Si dà atto, inoltre, che l'area è interessata altresì da procedimento di messa in sicurezza/bonifica della falda, su iniziativa del Comune di Sesto San Giovanni, in quanto soggetto individuato dalla Regione Lombardia per le attività di progettazione, concertazione e coordinamento.
- Il Comune ha, in merito, predisposto il progetto di messa in sicurezza/bonifica della falda, trasmesso al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 1.12.2005, ed elaborato - su richiesta in data 16.12.2005 del medesimo Ministero - il progetto definitivo di bonifica, presentato nell'aprile 2006 ed approvato in data 24.7.2006.
- Ai fini dell'attuazione di tale progetto, in data 8.6.2007 è stato sottoscritto apposito Accordo di programma, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia ed il Comune di Sesto San Giovanni.
- Con Decreto prot. n. 4695/Q/D/V/M/DI/B in data 10.6.2007, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha autorizzato in via provvisoria l'avvio dei lavori relativi al "progetto definitivo di bonifica - realizzazione della barriera idraulica ai fini della bonifica della falda", ricadente nel sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni.
- A seguito di tale autorizzazione, il Comune ha attivato la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza/bonifica della falda.
- Agli effetti della partecipazione alle spese degli interventi in esame, relativamente all'Ambito ATs1 la dante causa di Sesto Immobiliare ha sottoscritto (aprile 2006) l'apposita impegnativa di adesione al progetto di bonifica; analoga adesione è pervenuta, per ciò che concerne le aree comprese nell'Ambito ATs2, da RFI (nota in data 17.10.2007, prot. 84332).
- In merito al tema della messa in sicurezza/bonifica della falda, il PII reca la previsione di compartecipazione del Soggetto Attuatore ai costi di messa in sicurezza/bonifica della falda, tramite la corresponsione di importo per € 1.400.000,00, oltre cessione di pozzo già realizzato.
- Con ordinanza n. 1544/2011 il TAR Lombardia ha accolto domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso n.r.g. 2433 del 2011 proposto da Vetrobalsamo S.p.A..

Dato atto che

- nelle more delle procedure, tutte, sin qui richiamate, il comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco *pro tempore*, ha formulato a Regione Lombardia richiesta di promozione di Accordo di Programma, che trae fondamento dalla considerazione della dimensione e localizzazione strategica, nel contesto del Nord Milano, dell'ambito di intervento, della qualità ed ampiezza degli obiettivi di trasformazione, del numero delle amministrazioni e delle ripartizioni interne coinvolte nel progetto.
- Gli esposti elementi richiedono l'individuazione di una "cabina di regia" unica ed autorevole, al fine di coordinare le molteplici procedure, azioni e valutazioni necessarie al miglior sviluppo del progetto, nonché allo scopo di verificare le esigenze e le opportunità di coordinamento alla scala sovrallocale delle iniziative, interventi, misure, opere connesse alla riqualificazione, rigenerazione e recupero dei compendi immobiliari dianzi descritti.
- Alle finalità esposte, previa convocazione, in data 24.3.2011, di apposito "Tavolo Tecnico", la Giunta Regionale, con DGR n. IX/1889 in data 22.6.2011, ha disposto la "Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel comune di Sesto San Giovanni (MI)", e rivolto, segnatamente, agli obiettivi di "potenziamento del sistema della mobilità, ad interventi di edilizia residenziale pubblica, a forme di collaborazione per l'allocazione di funzioni di eccellenza di portata sovra comunale e regionale, con particolare riferimento a strutture universitarie e di servizio all'università, servizi alla persona, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alla valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - testimoniale ..".

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

- In sede di deliberazione consiliare (n. 38 in data 9.9.2011) di adozione del PII, si è dato atto di tale intervenuta promozione, ivi sottolineandosi che per le politiche abitative "un ruolo importante potrà assumere l'Accordo di Programma promosso dalla Regione su richiesta del Sindaco, posto che le politiche abitative costituiscono uno dei temi individuati dalla Giunta regionale"; per gli interventi a sostegno della mobilità, questi ultimi "costituiscono una delle più significative linee di azione contemplate dalla decisione di avvio della procedura di formazione e conclusione dell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia su richiesta dei proponenti e del comune di Sesto San Giovanni". Conseguentemente, il Consiglio Comunale ha disposto che "la proposta qui adottata dovrà essere integrata con le prescrizioni, gli indirizzi e i vincoli che saranno individuati e prescritti in sede di Accordo di Programma con Regione Lombardia".
- Con deliberazione GR n. IX/2034 del 28.7.2011, è stato approvato il Documento Strategico Annuale 2012, successivamente approvato con DCR n. IX/276 in data 8.11.2011, e costituente aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (approvato con DCR n. IV/56 in data 28.9.2010).
- In tale Documento, a parte integrante degli obiettivi prioritari dell'azione regionale per la "Area Territoriale", si prevede l'indicazione per cui "saranno definiti, attraverso appositi Accordi di Programma, i contenuti di riqualificazione (...) delle aree dismesse dagli stabilimenti ex Falck in comune di Sesto San Giovanni".
- Per quanto esposto, il presente Accordo di Programma non ha natura di atto avente effetti di pianificazione urbanistica, proponendosi, invero, di costituire strumento idoneo a delineare indirizzi di governance condivisa al più elevato livello, in vista della ottimale, più sollecita ed efficiente attuazione del PII in oggetto, e, soprattutto, perseguendosi l'obiettivo della individuazione dei temi - a carattere territoriale, socio - economico, culturale, ambientale - aventi potenziale interesse sovralocale, che risultino suscettibili di conseguire, in connessione al PII, la massima e più efficace implementazione, definendo le conseguenti e condivise azioni di sviluppo.
- L'Accordo, pertanto, oltre a selezionare le misure suscettibili di immediata attivazione, si propone di sancire, tra le parti, il metodo della consultazione continua che, proseguendo lungo le fasi di esecuzione del PII, quale "cabina di regia" unitaria, possa eventualmente individuare ulteriori settori di azione condivisa, e concordare misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze".
- In tal senso, il presente Accordo individua nel Collegio di Vigilanza la sede della costante consultazione, nonché l'organo titolato ad assumere, ricorrendone l'esigenza e l'opportunità, l'iniziativa di promuovere modifiche ed integrazioni all'Accordo stesso, finalizzate al recepimento delle ulteriori potenzialità di azione sinergica che emergano nelle fasi successive di attuazione degli interventi di riqualificazione in oggetto.

Ritenuto, conclusivamente, che

- con delibera della Giunta comunale n. 109 del 6 aprile 2012, il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato il testo del presente Accordo autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione.
- Con delibera Giunta regionale n. IX/3278 del 18 aprile 2012, Regione Lombardia ha approvato il presente Accordo.
- Si dà atto che l'Accordo non necessita di ratifica da parte del Consiglio Comunale, non producendo effetti di variante urbanistica.

Richiamati

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma.
- La LR 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6 della legge medesima, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale.
- Il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (approvato con DCR n. IX/56 in data 28 settembre 2010), e successivo aggiornamento, di cui, in particolare, al **Documento Strategico Annuale 2012, approvato con** deliberazione DGR n. IX/2034 del 28 luglio 2011 e deliberazione DCR n. IX/276 in data 8 novembre 2011.

Tutto ciò premesso, tra le suindicate parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE

1. Le premesse e la documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'ambito territoriale dell'Accordo comprende le aree oggetto del PII "Ex Falck e Scalo Ferroviario", di cui alle superiori premesse, con riferimento, in particolare, alle azioni ed alle misure in materia ambientale, della tutela dei beni storici, di *housing* sociale, di insediamenti di strutture per funzioni di rilevanza sovracomunale e di eccellenza, nonché ai fini del coordinamento delle procedure e delle competenze delle amministrazioni interessate, in vista della migliore, più sollecita, coordinata ed efficiente, attuazione degli interventi contemplati dal medesimo PII.
2. Ai fini della progettazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico, l'ambito territoriale di interesse dell'Accordo si estende alla complessiva area del Nord Milano, e alle connessioni tra detta area e il comune capoluogo.

Articolo 3 - FINALITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. In coerenza alle superiori premesse, il presente Accordo è complessivamente rivolto alla finalità di assicurare la ottimale, sollecita, coordinata attuazione delle previsioni di rilevanza pubblica e di valenza territoriale contenute nel PII in oggetto.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, il presente Accordo persegue l'obiettivo di individuare i temi - a carattere territoriale, socio - economico, culturale, ambientale - aventi potenziale interesse sovralocale, che risultino suscettibili di conseguire, in connessione al PII, la massima e più efficace implementazione, definendo le conseguenti e condivise azioni di sviluppo.
3. A tali finalità, l'Accordo si propone di costituire strumento idoneo a delineare indirizzi di governance condivisa al più elevato livello,

assumendo, con esso, concordemente, le parti contraenti il metodo della consultazione permanente, che, proseguendo lungo le fasi di esecuzione del PII, quale "cabina di regia" unitaria, possa eventualmente individuare ulteriori settori di azione condivisa, e condividere misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex Falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze".

4. In via di prima attuazione degli obiettivi e finalità di cui ai commi precedenti, l'Accordo concerne i seguenti profili, partitamente assunti in considerazione nei successivi articoli (artt. 5 - 9):

- a) il tema della mobilità e dei trasporti, in vista del potenziamento del sistema esistente, a tal fine individuando le seguenti azioni: aggiornamento delle analisi delle reti, esistenti e in previsione, del trasporto pubblico; identificazione delle possibili misure integrative atte a favorire la creazione di una polarità metropolitana, perseguendo l'obiettivo di interconnessione tra le infrastrutture pubbliche per la mobilità;
- b) il tema dell'housing sociale, in vista della promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, assumendo l'operazione di riqualificazione d'area vasta oggetto del PII quale occasione di attuazione di politiche diversificate di housing sociale, nell'ambito degli obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa" sottoscritto in data 2 febbraio 2012;
- c) il tema della promozione dello sviluppo, declinato, in particolare, quale sviluppo della produzione ad alto contenuto di innovazione: in merito, si dà atto che Il PII prevede la cessione al Comune di aree destinate alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi pubblici o di interesse generale che comprendono siti idonei all'attrazione di attività produttive ad alto contenuto innovativo, prevalentemente nel settore dell'energia. Il Comune intende avvalersi della disponibilità di tali aree e strutture quale occasione per la costituzione di dotazioni, reti e servizi finalizzati ad attività ad alto contenuto innovativo, a tale finalità promuovendo azione di sensibilizzazione e promozione, per la costituzione di distretto produttivo collegato al tema dell'energia e della ricerca in campo energetico;
- d) il tema della valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale, tramite concorde promozione del dossier UNESCO, per il riconoscimento, all'area, della qualifica di sito industriale - patrimonio mondiale dell'umanità, nonché ricercando la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale;
- e) il tema della promozione, mediante sedi e forme di collaborazione permanente, dell'allocazione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, con particolare riferimento a strutture universitarie e di servizio all'università, servizi alla persona, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e strutture socio-sanitarie.

Articolo 4 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, Regione e Comune assumono, tra di esse, il principio del coordinamento e della consultazione permanente, nel cui contesto Regione Lombardia svolge il ruolo di coordinamento principale delle procedure di attuazione che coinvolgano diverse direzioni regionali e altre amministrazioni e organismi pubblici.

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a comunicare, nelle forme e nei modi che saranno concordati con Regione, ogni informazione utile allo svolgimento delle attività di coordinamento.

Sesto Immobiliare si impegna, a sua volta, a prestare la più ampia collaborazione per supportare le necessità di approfondimento occorrenti ai fini dell'efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi.

2. In vista delle esposte finalità, si concorda, in particolare, che il Collegio di Vigilanza istituito dal presente Accordo, in sede di convocazione periodica, ovvero su specifica richiesta di attivazione, esamini le procedure necessarie per la progettazione ed esecuzione di interventi pubblici e di interesse generale, previsti dal PII ovvero a quest'ultimo connessi, qualora non di competenza esclusivamente comunale, al fine di identificare, preventivamente, i soggetti e le competenze in esse coinvolte.

3. Con riferimento al tema ambientale, per quanto concerne le attività di bonifica, le parti prevedono:

- di procedere a consultazione, tra di esse, preventivamente allo svolgimento, presso il competente Ministero dell'Ambiente, delle sedute della Conferenza dei Servizi concernenti l'approvazione del progetto di bonifica;
- di istituire, successivamente all'approvazione del progetto di bonifica, un tavolo di consultazione permanente a riunione periodica, comprensivo di tutti gli Enti e soggetti interessati, che sovraintenda all'attuazione degli interventi di bonifica, garantendo tempestività di controllo e uniformità dei criteri di azione, in coerenza a prassi attuative già sperimentate per altri SIN.

Regione Lombardia, in particolare, si impegna a perseguire la formazione, da parte delle Amministrazioni regionali e infra regionali interessate, di omogenei orientamenti in materia di messa in sicurezza/bonifica dei suoli e delle acque di falda, nonché in tema di scarichi delle acque su suolo e in corpi d'acqua superficiali.

4. Ugualmente con riferimento al tema ambientale, per quanto concerne l'attività dell'Osservatorio Ambientale previsto dal par. 5.4 del Decreto VIA, dato atto che il comune di Sesto San Giovanni ne è componente costitutivo di diritto, si prevede l'organizzazione di riunioni periodiche.

L'eventuale valutazione, da parte dell'Osservatorio, di progetti - qualora necessario in relazione alle prescrizioni del Decreto VIA - sarà effettuata successivamente all'istruttoria degli stessi da parte del Comune, fatto salvo che quest'ultimo non richieda all'Osservatorio in via preventiva indicazioni o suggerimenti.

5. Per quanto riguarda gli interventi viabilistici di portata sovracomunale, si concorda di organizzare, su richiesta del Comune, sessioni istruttorie preventive, estese agli altri soggetti competenti (Provincia di Milano, ANAS e concessionari di tratte autostradali, di reti e di sistemi interferenti) finalizzate ad orientare l'attività di progettazione prevista ad onere di Sesto Immobiliare, nonché, in seguito, alla valutazione coordinata degli stati di avanzamento della progettazione.

Articolo 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

1. In relazione agli obiettivi di potenziamento del sistema dei trasporti pubblici e della mobilità, di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. a), il comune di Sesto San Giovanni, subordinatamente alla definitiva approvazione del PII, conferma l'impegno, già assunto in sede di protocollo di intesa per le azioni di sostenibilità correlate alle previsioni di natura commerciale dedotte in PII, a destinare l'importo di € 16.875.000,00 per le finalità indicate.

2. Il comune di Sesto San Giovanni si impegna a definire, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa del PII, le modalità e i soggetti incaricati dell'elaborazione dello studio di fattibilità e della successiva pianificazione di massima degli interventi per favorire la mobilità e potenziare i trasporti rapidi di massa nell'area del nord Milano e tra questa e il comune capoluogo, nonché ad ultimare detto studio entro i successivi 365 giorni.

I risultati dello studio saranno posti a disposizione della Regione Lombardia.

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a coinvolgere, nelle predette fasi di analisi e progettazione, a livello consultivo e non vincolante, anche i seguenti Enti: Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Cinisello Balsamo, Province di Milano e Monza-Brianza, Metropolitana Milanese, Azienda Trasporti Milanese, Centro Studi PIM, Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, Anas, Milano Serravalle, Consorzio Parco Nord Milano, nonché altri soggetti della cui competenza o valutazione dovesse emergere la necessità, al

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

fine di conseguire la più ampia partecipazione alle attività di studio.

3. Regione Lombardia si impegna a valutare i risultati di detto studio, e le proposte di intervento che ne scaturiscano, promuovendo l'attivazione di tavoli e sedi di confronto, tra i soggetti interessati nell'area delle Province di Milano e Monza-Brianza.

4. Per l'attivazione dei servizi di trasporto lungo le direttrici trasversali e longitudinali, Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si impegnano a richiedere al soggetto competente alla programmazione del trasporto pubblico locale nell'area, di operare una razionalizzazione dei servizi stessi, anche a fronte delle nuove infrastrutture e linee di trasporto, anche metropolitano, che saranno a breve attivate e considerando altresì le eventuali azioni di potenziamento della mobilità sovra locale, prefigurate dal protocollo d'intesa relativo alle misure di sostenibilità, come definito in sede conclusiva della Conferenza dei servizi ex art. 9 D. Lgs. 114/98.

5. Al fine di incrementare le potenzialità di conseguimento di risorse finanziarie, utili per l'attuazione del programma di intervento, Regione e Comune valuteranno d'intesa tra loro ogni possibile forma di utilizzazione delle somme, di cui al comma 1, poste a disposizione da parte di Sesto Immobiliare, al netto della quota (massimo 1%) da utilizzarsi per la redazione dello studio.

6. Si dà atto che, come indicato dal protocollo di intesa per le azioni di sostenibilità correlate all'insediamento commerciale previsto in PII, *"Qualora lo studio di cui sopra non dovesse ritenere le ipotesi di cui sopra percorribili, le risorse economiche generate dall'intervento saranno utilizzate per il contestuale potenziamento della mobilità sovra comunale in accordo con la Provincia di Milano"*.

Nell'eventualità indicata, il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a concordare con Regione Lombardia gli alternativi utilizzi degli importi a disposizione, da proporre alla Provincia di Milano.

Articolo 6 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "HOUSING" SOCIALE

1. In relazione agli obiettivi di promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. b), il Comune di Sesto San Giovanni dà atto che il PII prevede la realizzazione di interventi di edilizia sociale per mq. 41.355 di superficie lorda costruita.

2. Il Comune dà atto che il PII prevede, in via aggiuntiva, la disponibilità di realizzare ulteriori superfici, per mq. 18.645 di superficie lorda costruita, da realizzarsi a cura del Comune su aree di cui il PII prevede la cessione da parte dell'Attuatore.

Si dà atto che, in base al PII, la cessione delle aree interessate da parte di Sesto Immobiliare a favore del Comune è prevista nella "Fase 1" della scansione temporale delle fasi attuative degli interventi.

3. In via ulteriormente aggiuntiva, il Comune si impegna a porre a disposizione, in vista degli obiettivi di cui al presente articolo, il 50% dei ricavi provenienti dalla vendita delle proprie capacità edificatorie (mq. 18.516 di SLP) in base al PGT vigente, a valere sulle aree di PII, e di cui quest'ultimo non prevede la realizzazione.

La localizzazione delle SLP di cui al presente comma deve essere concordata con Sesto Immobiliare, in coerenza alle previsioni contenute nella convenzione di PII. Il Comune e l'Attuatore concorderanno, ove occorra, le opportune variazioni al crono-programma al fine di consentire l'efficace sviluppo delle iniziative di *housing* sociale che saranno oggetto di intervento regionale diretto ovvero attraverso fondi immobiliari.

4. Regione Lombardia si impegna a valutare, all'interno di strumenti programmatori in materia di E.R.P., la disponibilità di eventuali linee di sostegno agli interventi oggetto del presente articolo, nell'ambito degli obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa" sottoscritto in data 2 febbraio 2012, e ciò con prioritario riferimento all'attuazione delle superfici già localizzate dal PII (mq. 18.645).

Articolo 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

1. In relazione agli obiettivi di promozione allo sviluppo, di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. c), il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a formulare una proposta di costituzione e gestione di distretto produttivo, nel settore dell'energia e del risparmio energetico, che eventualmente contempli la riutilizzazione di strutture produttive dismesse ed oggetto di recupero nell'ambito del PII.

Il progetto dovrà contemplare la partecipazione di soggetti pubblici e privati, prevedendo meccanismi di stimolo alle produzioni e ai servizi innovativi, anche attraverso forme di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, selezionate sulla base di criteri di rilevanza, qualità e fattibilità dei progetti di sviluppo.

Articolo 8 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - TUTELA DEI BENI DI VALORE STORICO DOCUMENTALE

1. In relazione agli obiettivi di valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale, di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. d), Regione Lombardia si impegna a promuovere, nelle competenti sedi nazionali ed internazionali, la candidatura presentata all'UNESCO dal Comune di Sesto San Giovanni, ai fini del riconoscimento del territorio sestese, e in particolare delle aree ex Falck, come patrimonio mondiale dell'umanità per l'importanza storica rivestita dal territorio nello sviluppo industriale italiano, oggi testimoniata da imponenti edifici industriali dismessi.

2. Il Comune si impegna ad assicurare l'attuazione delle misure di messa in sicurezza, conservazione ovvero recupero degli edifici di valore storico-documentale ricompresi nell'ambito di attuazione del PII, anche utilizzando gli istituti delle premialità volumetriche previste dalla legislazione regionale.

3. Sesto Immobiliare conferma, subordinatamente alla definitiva approvazione del PII, l'impegno ivi previsto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, conservazione, recupero ovvero rifunzionalizzazione degli edifici di cui al punto precedente.

4. Le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a ricercare la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale oggetto di cessione al Comune di Sesto San Giovanni.

Eventuali proposte, in merito, qualora aventi valenza sovracomunale, sono da sottoporre al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Accordo, anche agli effetti di variazione del PII ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

Articolo 9 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - PROMOZIONE DI STRUTTURE DI ECCELLENZA

1. In relazione agli obiettivi di promozione dell'allocazione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, di cui al precedente art. 3, comma 4, lett. e), le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a valutare le opportunità di insediamento offerte dal PII. Regione Lombardia e comune di Sesto San Giovanni riconoscono l'idoneità del progetto di trasformazione all'insediamento di funzioni, quali strutture universitarie e di servizio all'università, servizi alla persona, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, strutture socio-sanitarie, anche in ragione delle sinergie ed

economie di scala conseguibili dall'utilizzo di servizi e funzioni già previste e finanziati dal PII (parco urbano, funzioni ricettive, ricreative, di residenza temporanea, di trasporto pubblico, nuova stazione ferroviaria).

2. Le proposte di localizzazione sono sottoposte al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori reso nelle modalità di rito, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Accordo, anche con effetti di variazione delle previsioni urbanistiche generali e attuative, se necessaria ai fini dell'attuazione delle finalità e dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

Articolo 10 - COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio, costituito dal Presidente della Regione Lombardia che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni o loro eventuali delegati, con la partecipazione di Sesto Immobiliare.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- 2.1. vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma e, per le parti che interferiscono con il presente Accordo, del PII inerente gli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2, anche nei confronti del Soggetto Attuatore;
- 2.2. valutare lo sviluppo delle fasi di analisi e pianificazione, nonché lo stato di attuazione delle opere infrastrutturali di rilievo sovcomunale previste dal PII, al fine di rendere coerente l'attuazione delle opere infrastrutturali con le scadenze previste per gli altri interventi e con il cronoprogramma del PII;
- 2.3. coordinare l'attuazione delle azioni previste ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 2.4. esercitare le attribuzioni specificamente previste ai precedenti art. 4, comma 2, art. 8, comma 4, art. 9, comma 2;
- 2.5. individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 2.6. dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori ed i soggetti aderenti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- 2.7. disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;
- 2.9. esercitare le funzioni di cui all'art. 6, comma 9, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2;
- 2.10. approvare le modifiche all'Accordo di Programma ai sensi del successivo art. 11.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.

4. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del Soggetto Attuatore.

5. La Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma, composta da rappresentanti della Regione Lombardia, del Comune di Sesto San Giovanni e con la partecipazione anche di rappresentanti del Soggetto Attuatore, prosegue la sua attività anche successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

6. Nell'ambito della Segreteria Tecnica potranno essere costituiti, su richiesta dei soggetti sottoscrittori e/o aderenti al presente Accordo di Programma, specifici Tavoli tematici volti al coordinamento delle azioni dei medesimi soggetti finalizzate alla attuazione, per quanto di rispettiva competenza, degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. Oltre ai soggetti sottoscrittori e ai loro eventuali consulenti, possono essere chiamati a partecipare ai Tavoli tematici gli altri soggetti o Enti coinvolti nei richiamati interventi. Le risultanze dei Tavoli tematici saranno trasferite alla Segreteria Tecnica per le eventuali conseguenti determinazioni del Collegio di Vigilanza.

7. L'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi di interesse pubblico/generale verrà svolta dagli uffici tecnici del Comune di Sesto San Giovanni, che provvederanno a relazionare in merito il Collegio di Vigilanza.

Articolo 11 - MODIFICHE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. La competenza ad approvare modifiche al presente Accordo di Programma spetta al Collegio di Vigilanza che la esercita verificando la compatibilità della modifica stessa con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'A.d.P. e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

2. Costituiscono proposte di modifica coerenti agli obiettivi dell'Accordo, in particolare, quelle rivolte alla promozione in sito di funzioni di eccellenza ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

3. Il Collegio di Vigilanza, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, nell'avviare le procedure di revisione integrativa del presente Accordo, attribuisce a queste ultime anche gli effetti di variazione del PII ovvero, altresì, del PGT, se necessari ai fini dell'attuazione delle finalità e dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti, fatte salve le competenze deliberative di ciascun ente.

In tale eventualità, l'approvazione delle modifiche all'Accordo deve ottemperare alle procedure previste dall'art. 6 della LR n. 2 del 14 marzo 2003 per gli Accordi di Programma aventi natura ed effetti di strumentazione urbanistica.

Articolo 12 - SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.

2. Non comportando effetti di variante urbanistica, l'Accordo non è soggetto a ratifica del Consiglio Comunale: si dà atto, in merito, che il Consiglio Comunale si è già espresso favorevolmente sull'opportunità di definire, di intesa con Regione Lombardia, l'Accordo di Programma per le tematiche in oggetto, come da indicazioni contenute nella delibera C.C. n. 38 in data 9.9.2011, recante adozione del PII di cui trattasi.

3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì 2 maggio 2012

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

Regione Lombardia

Il Sottosegretario all'Università e Ricerca
Alberto Cavalli

.....

L'Assessore alla Casa
Domenico Zambetti

.....

Comune di Sesto San Giovanni

Il Sindaco
Giorgio Oldrini

.....

Sesto Immobiliare SpA

L'amministratore delegato
Davide Bizzi

.....

D.p.g.r. 15 maggio 2012 - n. 4201**Rettifica parziale al decreto n. 5929 del 28 giugno 2011:
"Costituzione della consulta faunistico venatoria regionale
per la IX legislatura ai sensi della l.r. 26/93, art. 3"**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ed, in particolare, l'art. 3 in cui si prevede che la Giunta Regionale si avvalga di una consulta faunistico venatoria, composta da membri nominati con decreto dirigenziale, da costituirsi con atto del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 5196 dell'8 giugno 2011 con cui sono stati nominati i membri che andranno a costituire la consulta faunistico venatoria regionale;

Visto il decreto n. 5929 del 28 giugno 2011: "Costituzione della Consulta Faunistico Venatoria Regionale per la IX legislatura ai sensi della l.r. 26/93, art. 3";

Visto il decreto n. 3404 del 18 aprile 2012 con cui si rettifica parzialmente il decreto n. 5196 dell'8 giugno 2011 sostituendo, a seguito della prematura scomparsa, il Prof. Guido Tosi con il Dr. Adriano Martinoli quale rappresentante dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica parziale del decreto n. 5929 del 28 giugno 2011 di costituzione della consulta faunistico venatoria regionale per la IX Legislatura, modificando il nominativo del rappresentante dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di rettificare parzialmente il decreto n. 5929 del 28 giugno 2011, relativamente alla sostituzione del Prof. Guido Tosi con il Dr. Adriano Martinoli quale rappresentante dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese; i componenti della consulta faunistico venatoria regionale per la IX legislatura, così come modificati dal presente decreto, sono quindi i seguenti:

1. Giulio De Capitani – Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia;
2. Alessandro Cottini – Assessore alla Caccia Pesca e Sport della Provincia di Bergamo;
3. Luca Agnelli – Assessore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca della Provincia di Milano;
4. Severino De Stefani – Assessore all'Agricoltura e all'Ambiente della Provincia di Sondrio;
5. Mauro Tonni Bazza – Confederazione Italiana Agricoltori;
6. Marco Castellani – Coldiretti Lombardia;
7. Matteo Conti – Confagricoltura Lombardia;
8. Domenico Grandini – Associazione Venatoria A.M.I. – A.N.U.U.;
9. Mauro Cavallari – Associazione Venatoria Federcaccia;
10. Giuseppe Cavallaro – Associazione Venatoria Enalcaccia;
11. Enzo Mauri – Associazioni Protezionistiche WWF, Legambiente e LIPU;
12. Fabrizio Usubelli – Associazioni Protezionistiche WWF, Legambiente e LIPU;
13. Mauro Fasola – Università degli Studi di Pavia;
14. Paolo Lanfranchi – Università degli Studi di Milano;
15. Adriano Martinoli – Università degli Studi dell'Insubria di Varese;
16. Giovanni Battista Bolla – Ente Nazionale Cinofilia Italiano;
17. Francesca Sapigni – Corpo Forestale dello Stato;

2. di notificare il presente atto a tutti i componenti della consulta di cui al punto 1;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3367

Accreditamento di n. 20 posti letto di riabilitazione generale geriatrica, presso la struttura di riabilitazione denominata "Centro Santa Maria al Castello", con sede in Pessano con Bornago (MI), piazza Castello, 20/22, gestita dalla "Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS", con sede in Milano, p.le Morandi, 6

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e Socio-Sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Socio-Sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 16 dicembre 2004, n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità di offerta socio sanitarie»;
- 4 ottobre 2006, n. 3257 «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta Socio-Sanitarie»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accREDITAMENTO, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

Atteso che, il Legale Rappresentante della «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus», con sede in Milano, P.le Morandi, 6, C.F. 04793650583 con nota n. 8588/2011/QASP/tm del 5 dicembre 2011, ha presentato richiesta di autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO per n. 20 posti letto di Riabilitazione Generale Geriatrica, presso la Struttura di Riabilitazione denominata «Centro S. Maria al Castello» di Pessano con Bornago (MI), codice struttura 310030317;

Dato atto che, per la realizzazione dei posti letto, sono stati ottenuti finanziamenti regionali ai sensi della d.g.r. VI/46469 del 19 novembre 1999 «Contributi FRISL 1997/98, iniziativa A) Anziani/ handicappati»;

Rilevato che il possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO è attestato dalla perizia asseverata presso il Tribunale di Brescia in data 28 novembre 2011, allegata alla richiesta di accREDITAMENTO;

Rilevato altresì che la Fondazione in oggetto è stata riconosciuta Ente Unico con d.g.r. n. 9385 del 6 maggio 2009, ai sensi della d.g.r. n. 3257/06;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per n. 20 posti letto di Riabilitazione Generale Geriatrica, presso la struttura di riabilitazione denominata «Centro Santa Maria al Castello» con sede in Pessano con Bornago, Piazza Castello, 20/22, poiché la stessa è stata presentata in data antecedente alla d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012», che, all'allegato 15, ha previsto per il 2012 il blocco degli accREDITamenti di unità di offerta di riabilitazione territoriale extraospedaliera o l'ampliamento di quelle già accreditate;

Dato atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

Stabilito altresì che l'ASL di Milano 2, territorialmente competente, deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Vista altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'ASL territorialmente competente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di accREDITARE n. 20 posti letto di Riabilitazione Generale Geriatrica, presso la Struttura di Riabilitazione denominata «Centro Santa Maria al Castello», con sede in Pessano con Bornago (MI), gestita dalla «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus», con sede in P.le Morandi, 6, Milano C.F. 04793650583, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Milano 2;

2. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di Milano 2, territorialmente competente, deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente interessato, nonché all'ASL territorialmente competente.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3368

Modifica dell'accREDITAMENTO del servizio territoriale dipendenze dell'A.S.L. di Milano 1, a seguito di chiusura del nucleo operativo alcologia di Limbiate e suo trasferimento nella nuova sede di Baranzate

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamati:

- il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione stati di tossicodipendenza», così come integrato dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione

zione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
- la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509 «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamata altresì la precedente d.g.r. n. 8984 del 20 febbraio 2009 ad oggetto «Autorizzazione e accreditamento del Servizio Territoriale per le dipendenze dell'ASL di Milano 1» con la quale veniva tra l'altro accreditato il Nucleo Operativo Alcolologia nella sede di Limbiate, frazione Mombello, Via Monte Grappa, 40;

Dato atto che, con nota pervenuta in data 18 agosto 2011, il Direttore Sociale dell'ASL di Milano 1 ha richiesto l'accreditamento della nuova sede del Nucleo Operativo Alcolologia di Baranzate, Via 1° Maggio, 30;

Presa visione del provvedimento del Direttore Generale dell'ASL di Milano 1, n. 519 del 15 settembre 2011, di parere favorevole all'accreditamento dell'unità semplice Nucleo Operativo Alcolologia ubicata in Baranzate, Via 1° Maggio, 30 e della revoca dell'autorizzazione al funzionamento per la sede di Limbiate, Via Monte Grappa, 40;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso alla ASL;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare l'accreditamento del Servizio Territoriale dipendenze dell'ASL di Milano 1, dando atto della chiusura della sede del Nucleo Operativo Alcolologia di Limbiate, Via Monte Grappa, 40 ad esso afferente e dell'apertura della nuova sede in Comune di Baranzate, Via 1° Maggio, 30, sulla base delle verifiche compiute dalla competente commissione di vigilanza dell'ASL Medesima;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla ASL

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3369

Accreditamento della struttura di riabilitazione denominata "Mario Greppi", con sede in Pero (MI), via Mario Greppi, 12, gestito dalla cooperativa sociale rieducazione motoria a r.l. denominata "C.R.M. coop. sociale a r.l." con sede in Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e Socio-Sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Socio-Sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 16 dicembre 2004, n. 19883 del «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta Socio-Sanitarie»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accreditamento, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territoriale competente, nei limiti del budget in esso definito;

Atteso che, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria a r.l. denominata «C.R.M. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Milano, Via Trenno, 15, C.F. 08029590158, con nota del 27 dicembre 2010, ha presentato richiesta per l'accreditamento della Struttura di Riabilitazione denominata «Mario Greppi», con sede in Pero, Via Mario Greppi, 12, per n. 3.000 prestazioni annue Attività Ambulatoriale Area Generale Geriatrica;

Rilevato che l'unità d'offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) del 23 agosto 2010, verificata positivamente dalla ASL di Milano 1 l'8 settembre 2010;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 n. 50 del 25 febbraio 2011, che, sulla base delle verifiche effettuate, esprime parere positivo all'accreditamento per n. 3000 prestazioni Attività Ambulatoriale Area Generale Geriatrica per la Struttura di Riabilitazione in oggetto;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per n. 3000 prestazioni Attività Ambulatoriale Area Generale Geriatrica per la Struttura di Riabilitazione «Mario Greppi», poiché la stessa è stata presentata in data antecedente all'entrata in vigore della d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012», che, all'allegato 15, ha previsto per il 2012 il blocco degli accreditamenti di unità di offerta di riabilitazione territoriale extraospedaliera o l'ampliamento di quelle già accreditate;

Dato atto che il presente accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

Stabilito altresì che l'ASL di Milano 1, territorialmente competente, deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'ASL territorialmente competente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di accreditare la Struttura di riabilitazione denominata «Mario Greppi», con sede in Pero (MI), Via Mario Greppi, 12, gestito dalla Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria a r.l. denominata «C.R.M. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Milano, Via Trenno, 15, C.F. 08029590158, per n. 3.000 prestazioni annue Attività Ambulatoriale Area Generale Geriatrica, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Milano 1;

2. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL territorialmente competente, provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti dell'accREDITAMENTO;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente interessato, nonché all'ASL territorialmente competente.

Il segretario: Marco Piloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3370

Ampliamento dell'accREDITAMENTO della struttura di riabilitazione denominata "Pia fondazione di Valle Camonica", con sede in Malegno (BS), via Lanico, 2, gestita dalla "Pia fondazione di Valle Camonica ONLUS", con sede in Malegno

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e Socio-Sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e Socio-Sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 16 dicembre 2004, n. 19883 del «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta Socio-Sanitarie»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accREDITAMENTO, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

- possono essere accREDITATE solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a

seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Richiamato altresì l'allegato 15 della sopra menzionata d.g.r. n. 2633/2011, che stabilisce che:

"(...) non si procederà a nuovi accREDITAMENTI di unità d'offerta di riabilitazione territoriale extraospedaliera o ampliamenti di accREDITAMENTO di quelle già accREDITATE, con la sola eccezione delle prestazioni ambulatoriali rivolte a minori disabili, a causa dell'insufficienza e disomogeneità di questa offerta sul territorio";

Dato atto che la Struttura di Riabilitazione denominata «Pia Fondazione di Valle Camonica» sita in Malegno (BS), Via Lanico, 2, identificata con il codice struttura n. 315030292, gestita dalla «Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus» con sede legale in Malegno (BS) al medesimo indirizzo, C.F. 81002310175, è stata accREDITATA, con d.g.r. n. 97 del 9 giugno 2010, per n. 9504 trattamenti ambulatoriali in Area Generale e Geriatrica, contrattualizzati;

Atteso che in data 10 febbraio 2012 il Legale Rappresentante della sopra citata «Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus» di Malegno, in qualità di Ente Gestore della suddetta struttura, ha presentato richiesta per l'accREDITAMENTO di n. 1.900 trattamenti ambulatoriali riabilitativi per minori disabili, in ampliamento rispetto ai precedenti 9.504;

Rilevato che l'unità di offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) dell'11 gennaio 2012, verificata positivamente dalla ASL il 30 gennaio 2012;
- il provvedimento dell'ASL di Vallecamonica - Sebino n. 205 del 6 marzo 2012 che, sulla base delle verifiche effettuate, esprime parere positivo all'ampliamento dell'accREDITAMENTO da n. 9.504 a n. 11.404 trattamenti ambulatoriali;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accREDITAMENTO per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

Stabilito che l'ASL di Vallecamonica - Sebino, territorialmente competente, deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Vista la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente gestore interessato, nonché all'ASL territorialmente competente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ampliare l'accREDITAMENTO della Struttura di Riabilitazione denominata «Pia Fondazione di Valle Camonica», con sede in Malegno (BS), Via Lanico, 2, gestita dalla «Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus» con sede legale in Malegno (BS) al medesimo indirizzo, C.F. 81002310175, per n. 1.900 trattamenti ambulatoriali riabilitativi per minori disabili, in ampliamento rispetto ai precedenti 9504 trattamenti ambulatoriali accREDITATI, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Vallecamonica - Sebino, dando pertanto atto che i trattamenti ambulatoriali accREDITATI sono complessivamente 11.404;

2. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL territorialmente competente, provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti dell'accREDITAMENTO;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente interessato, nonché all'ASL territorialmente competente.

Il segretario: Marco Piloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3371

Accreditamento della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Residenza Anni Azzurri Villa Reale" con sede in Monza (MB), in via Monviso s.n.c., gestita dall'ente "Residenze Anni Azzurri s.r.l." con sede legale in Milano, in via Ciovassino n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accREDITAMENTI dei posti letto nelle residenze sanitario assistenziali per anziani - anno 2010»;
- 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 22 dicembre 2011, è pervenuta la richiesta del Legale Rappresentante dell'ente «Residenze Anni Azzurri s.r.l.» C.F. 09736360158, con sede legale in Milano, in via Ciovassino n.1, ente gestore della R.S.A. «Residenza Anni Azzurri Villa Reale», con sede in Monza (MB), in via Monviso s.n.c., relativa all'accREDITAMENTO di n. 120 posti letto;

Rilevato che la R.S.A. in oggetto risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO:

- Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 22 novembre 2011, prot. n. 83628, per n. 120 posti letto, verificata positivamente dall'ASL di Monza e Brianza,
- parere favorevole all'accREDITAMENTO, per n. 120 posti letto, espresso con provvedimento del 6 febbraio 2012 n. 57, dalla ASL di Monza e Brianza,
- requisiti di accREDITAMENTO, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Monza e Brianza;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL di Monza e Brianza deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Dato atto che i n. 120 posti letto accREDITATI, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quindi non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Monza e Brianza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'accREDITAMENTO della R.S.A. «Residenza Anni Azzurri Villa Reale», con sede in Monza (MB), in via Monviso s.n.c., gestita dall'ente «Residenze Anni Azzurri s.r.l.» C.F. 09736360158, con sede legale in Milano, in via Ciovassino n.1, per n. 120 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Monza e Brianza;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Monza e Brianza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di dare atto che i n. 120 posti letto accREDITATI, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quindi non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Monza e Brianza.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3372

Ampliamento dell'accREDITAMENTO della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Casa di riposo Carlo e Elisa Frigerio" con sede in Brivio (LC), in via Cartiglio n. 2, gestita dall'ente omonimo con stessa sede

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assistenziali per anziani - anno 2010»;
- 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che la R.S.A. «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio» identificata con codice struttura n. 305006101, con sede in Brivio (LC), in via Cartiglio n. 2, è già accreditata con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 6212, per n. 106 posti letto messi a contratto;

Dato atto che in data 15 febbraio 2011, è pervenuta la richiesta del Legale Rappresentante dell'ente «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio Onlus» C.F. 85000810136, con sede legale in Brivio (LC), in via Cartiglio n. 2, ente gestore della R.S.A. omonima, relativa all'ampliamento dell'accreditamento per n. 22 posti letto, per un numero complessivo di posti letto pari a 128;

Rilevato che la R.S.A. in oggetto risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per ottenere l'ampliamento dell'accreditamento:

- autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dalla competente ASL di Lecco con provvedimento del 3 febbraio 2010, n. 51, per n. 128 posti letto,
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento espresso dalla ASL di Lecco, con provvedimento del 6 aprile

le 2011 n. 169, rettificato dal provvedimento dell'8 febbraio 2012 n. 61,

- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Lecco;

Considerato che prima dell'entrata in vigore della d.g.r. 7435/2001, la quale prevede che la capacità ricettiva massima di una R.S.A. è di 120 posti letto, la R.S.A. in oggetto era già in possesso di un provvedimento autorizzativo per n. 128 posti letto e che pertanto è possibile la definizione dell'accreditamento per tutti i 128 posti letto, in quanto il caso rientra tra quelli previsti come deroga dal punto 5) del dispositivo della sopra citata d.g.r. n. 7435/01;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL di Lecco deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che i 22 posti letto accreditati, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto ;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Lecco;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'ampliamento dell'accreditamento della R.S.A. «Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio» identificata con codice struttura n. 305006101, con sede in Brivio (LC), in via Cartiglio n. 2, gestita dall'ente omonimo, C.F. 85000810136, con stessa sede, relativamente ad ulteriori n. 22 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Lecco, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 128;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Lecco provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che i 22 posti letto accreditati, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto ;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Lecco.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3373

Ampliamento dell'accreditamento della residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) "Santa Maria al Castello" con sede in Pessano con Bornago (MI), in piazza Castello n. 22, gestita dall'ente "Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS" con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani - anno 2010»;
- 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che la R.S.A. «Centro Santa Maria al Castello» identificata con codice struttura n. 310009301, con sede in Pessano con Bornago (MI), in piazza Castello n. 22, è già accreditata con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 6212, per n. 60 posti letto messi a contratto;

Rilevato che la R.S.A. a seguito della chiusura del piano programma relativo ai lavori di adeguamento della stessa ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata al funzionamento in via definitiva con provvedimento del 20 dicembre 2011 n. 453, emesso dalla ASL di Milano 2 per n. 87 posti letto;

Dato atto che in data 23 dicembre 2011, è pervenuta la richiesta del Legale Rappresentante dell'ente «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus» C.F. 04793650583, con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6, ente gestore della R.S.A. sopra citata, relativa all'ampliamento dell'accreditamento per n. 27 posti letto, per un numero complessivo di posti letto pari a 87;

Rilevato che la R.S.A. in oggetto risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per ottenere l'ampliamento dell'accreditamento:

- la citata autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dalla competente ASL di Milano 2 con provvedimento del 20 dicembre 2011, n. 453, per n. 87 posti letto;
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento espresso dalla A.S.L. di Milano 2, con provvedimento del 29 febbraio 2012 n. 85;
- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Milano 2;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL di Milano 2 deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che i 27 posti letto accreditati, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quindi non potranno beneficiare di tariffe socio-sanitarie con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Milano 2;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'ampliamento dell'accreditamento della R.S.A. «Centro Santa Maria al Castello» identificata con codice struttura n. 310009301, con sede in Pessano con Bornago (MI), in piazza Castello n. 22, gestita dall'ente «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus» C.F. 04793650583, con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6, relativamente ad ulteriori n. 27 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 2, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 87;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Milano 2 provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che i 27 posti letto accreditati, oggetto del presente provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quindi non potranno beneficiare di tariffe socio-sanitarie con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Milano 2.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

Comunicato regionale 14 maggio 2012 - n. 55

Indicazioni operative per la compilazione delle denunce di taglio boschivo nel SiTaB

A tutti gli operatori SiTaB
Alle Province Lombarde
Alle Comunità Montane Lombarde
Agli Enti gestori dei Parchi Regionali
Agli Enti gestori delle Riserve regionali
A ERSAF
Al Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento regionale
E p.c. - Alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio
U.O. Parchi e Rete Natura 2000
Responsabile del servizio di
Vigilanza Ecologica Volontaria

Il Sistema informativo Taglio Boschi - SiTaB, grazie alla informatizzazione delle denunce di taglio (nelle quali devono essere dichiarati i nominativi degli esecutori degli interventi) sta mettendo in luce situazioni che meritano particolare attenzione ed opportune verifiche, al fine di accertare che le stesse non siano conseguenza di uno scarso rispetto delle norme forestali.

Con la presente si intende fornire agli operatori del SITAB alcune indicazioni operative utili a prevenire possibili attività illegali legate al taglio ed al commercio del legname, soprattutto quello destinato al riscaldamento (legna da ardere).

Come si sa infatti, è possibile che una parte dei lavori forestali riguardanti i boschi cedui, si presti a fenomeni di abusivismo, che possono portare al mancato rispetto delle norme legate alla sicurezza sul lavoro, nonché all'evasione fiscale e contributiva; ciò ovviamente a discapito delle imprese boschive che operano in maniera professionale e corretta.

Dopo un anno di utilizzo del SiTaB, l'elaborazione dei dati in esso contenuti, che risultano in linea con quelli relativi agli anni precedenti per quanto riguarda il numero delle denunce ed i quantitativi dichiarati, ha evidenziato che una significativa percentuale dei tagli destinati all'autoconsumo viene eseguita da soggetti in età avanzata e che numerose imprese boschive non tagliano alcun quantitativo di legname.

E' quindi probabile che nelle denunce venga con una certa frequenza indicato come esecutore del taglio il proprietario del bosco o altre persone estranee al settore, così permettendo all'effettivo esecutore di agire nell'anonimato, senza prestare attenzione alle regole forestali, né garanzie per la qualità del lavoro.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare fondamentale la corretta compilazione delle domande di taglio, rispetto alle quali gli operatori preposti dovranno opportunamente rilevare la doverosità dell'inserimento a sistema di dati veritieri, suscettibili, in ogni momento, di controllo da parte dei soggetti responsabili.

Si invitano, pertanto, gli operatori SiTaB a:

- compilare le istanze di taglio, prestando massima attenzione all'esecutore dell'intervento;
- in caso di controllo in campo, verificare con attenzione la corrispondenza tra esecutore dichiarato ed esecutore reale dell'intervento, tollerando eventualmente la non corrispondenza solo in caso di tagli di vero autoconsumo (indicativamente tagli di massimo 100 quintali di legna da ardere o 10 metri cubi di legname da lavoro) o nel caso in cui l'esecutore reale sia un familiare dell'esecutore dichiarato;
- sempre in caso di controllo, verificare con attenzione eventuali significative differenze fra la quantità richiesta al taglio e quella realmente tagliata, tollerando anche in questo caso solo piccole differenze per tagli di modesta entità per autoconsumo o differenze dell'ordine del 5-10% per i tagli effettuati da imprese non supportate da tecnici forestali o agronomi;
- segnalare per iscritto all'Ente forestale competente e a Regione Lombardia il nominativo ed il codice fiscale di tutte

le persone che eseguono tagli in assenza di denuncia presentata a SiTaB, così che tali dati possano essere resi disponibili alle competenti autorità;

- ricordare a chi presenta l'istanza di taglio, di chiedere l'annullamento della stessa e la presentazione di una nuova nel caso in cui l'esecutore non possa essere quello dichiarato, dovendosi intendere che una mancata comunicazione equivale a falsa dichiarazione, con le ovvie conseguenze penali.

La scrivente Struttura ritiene infine doveroso segnalare che tutti gli operatori abilitati alla compilazione delle denunce di taglio hanno il compito di aiutare cittadini ed imprese nella compilazione della domanda, verificando, come già evidenziato, le dichiarazioni rese dai cittadini, al fine di evitare l'insorgere di eventuali anomalie.

Il dirigente della struttura foreste
Roberto Carovigno

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 15 maggio 2012 - n. 4175

Misura "Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera" - Approvazione della graduatoria dei progetti relativi al bando fase 2 riservato alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITÀ

Visti:

- il programma regionale di sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010 che, nell'ambito dell'area economica e nel programma operativo «Sostegno all'imprenditorialità, Pmi e reti», individua la definizione di misure di incentivo per favorire le aggregazioni fra imprese del settore delle costruzioni e della filiera per il raggiungimento di più elevate performance di qualità (obiettivo specifico 1.8 - «Sviluppare un sistema di Policy per il rilancio del settore dell'edilizia e della filiera collegata» e obiettivo operativo 1.8.1 - «Consolidare le relazioni con il settore dell'edilizia e della filiera collegata per la costruzione del sistema di Policy e sviluppo della competitività delle imprese del settore»);
- la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, «Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia»;

Vista la d.g.r. n. IX/776 del 17 novembre 2010 che ha approvato la Misura «Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera», e i relativi criteri per la redazione della manifestazione di interesse per la presentazione di proposte a valere su suddetta Misura;

Considerato che ai sensi di suddetta d.g.r. la Misura «Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera» risulta articolata in due fasi:

- Fase 1 - manifestazione di interesse per la raccolta e l'individuazione di proposte di aggregazione su nuovi business, progetti di qualità e innovazione, nuove formule organizzative;
- Fase 2 - Bando concorsuale riservato alle proposte selezionate per il cofinanziamento di progetti di investimento promossi da aggregazioni di imprese costituite per almeno il 60% da imprese aderenti alla Fase 1;

Visti, inoltre, i decreti

- n. 11812 del 19 novembre 2010 di approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di proposte a valere sulla Misura «Incentivi alla competitività del settore delle costruzioni: aggregazione fra le imprese della filiera»;
- n. 5416 del 15 giugno 2011 di approvazione degli esiti dell'istruttoria relativi alle 32 proposte progettuali presentate a valere su suddetta manifestazione d'interesse, e la conseguente ammissione di 18 proposte alla Fase successiva;

Visti, inoltre:

- la d.g.r. n. 2410 del 26 ottobre 2011 con la quale sono stati approvati i criteri relativi alla redazione della fase 2 - bando concorsuale riservato alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011
- il decreto n. 10136 del 3 novembre 2011 di approvazione del bando concorsuale relativo alla fase 2 succitata, con termine per la presentazione delle proposte progettuali fissato al 15 febbraio 2012;

Considerato che la succitata d.g.r. n. 2410 prevedeva una quota pari allo 0,20% delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di un Nucleo di Valutazione da nominarsi, ai sensi del succitato decreto n. 10136, con successivo atto;

Dato atto che, in risposta a criteri di efficienza, efficacia e buona gestione, si è ritenuto di raggiungere l'obiettivo col minor impatto sulla spesa, individuando in Cestec s.p.a., ente del sistema regionale lombardo operante, come da statuto, nella modalità dell'«in-house providing» in conformità agli indirizzi di programmazione e controllo definiti dalla Regione Lombardia, il soggetto idoneo a fornire supporto tecnico per le attività valutative svolte dagli uffici regionali competenti;

Considerato, altresì, che Cestec s.p.a. è titolare dell'incarico dell'incarico di assistenza tecnica al Programma Ergon, sottoscritto in data 11 maggio 2012 agli atti regionali prot. n. R1.2012.0010421, e che il bando Ergon presenta caratteristiche similari, per finalità ed oggetto, al bando concorsuale riservato

alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011;

Dato atto che al termine per la presentazione delle domande sono pervenuti 15 proposte progettuali, di cui alla graduatoria allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che tali proposte sono state inoltrate a Cestec s.p.a. per un supporto tecnico alle attività valutative;

Considerato che, a seguito della verifica istruttoria, si rende necessaria una rideterminazione del budget presentato dai soggetti Ance Lombardia e Vezzola s.p.a., in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 4.2 «Tipologie di spesa» del bando e, in particolare alle lettere J, K e L che prevedono l'ammissibilità dei costi di personale dipendente, di formazione del personale dipendente e delle spese generali, limitatamente ai soggetti Micro, Piccole e Medie Imprese;

Ritenuto che risultano cofinanziabili, stante la dotazione finanziaria del bando stabilita in 2.000.000,00 Euro all'art. 1.3, i primi 8 progetti fatta salva la possibilità di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia, mancato utilizzo o rideterminazione delle risorse da parte dei progetti ammessi al cofinanziamento;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 7.2 del succitato bando è prevista l'accettazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari, entro 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione di assegnazione;

Dato atto che le risorse necessarie per il bando di cui sopra ammontano a € 2.000.000,00 a valere sull'UPB 3.3.2.3.381.6906 «Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione», che consente la necessaria copertura finanziaria, ai sensi della d.g.r. n. VIII/11328 del 10 febbraio 2010 con la quale sono state accantonate le risorse di cui sopra;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'allegata graduatoria, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dei progetti pervenuti a valere sulla Fase 2 «Bando concorsuale riservato alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011»;
- di stabilire il cofinanziamento, stante la dotazione finanziaria del bando, per i primi 8 progetti fatta salva la possibilità di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia, mancato utilizzo o rideterminazione delle risorse da parte dei progetti ammessi al cofinanziamento;

Richiamato il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Dato atto che le imprese beneficiarie hanno sottoscritto una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, su eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, attestante altresì di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non sono concessi ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegata graduatoria, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dei progetti pervenuti a valere sulla Fase 2 «Bando concorsuale riservato alle proposte selezionate con decreto n. 5416 del 15 giugno 2011»;

2. di dare atto che le risorse necessarie per il bando ammontano a € 2.000.000,00 a valere sull'UPB 3.3.2.3.381.6906 «Fondo unico delle politiche regionali per la competitività dell'industria, per le PMI e per la cooperazione», che consente la necessaria copertura finanziaria;

3. di stabilire il cofinanziamento, stante la dotazione finanziaria del bando, per i primi 8 progetti fatta salva la possibilità di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia, mancato utilizzo o rideterminazione delle risorse da parte dei progetti ammessi al cofinanziamento;

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

4. di dare atto che i progetti dovranno essere realizzati secondo quanto stabilito nel bando approvato con decreto n. 10136 del 3 novembre 2011;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito <http://www.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della u.o. imprenditorialità
Francesco Bargiggia

_____ • _____

	Aggregazioni Fase 1	Capofila	punteggio	budget	contributo pari al 50% delle spese fino a max 300.000	tot disponibilità bando 2.000.000
1	Progetto CORIN MN - Consorzio sperimentale mantovano per il recupero degli inerti da demolizione e costruzione	Confindustria	87	720.725,00	300.000,00	p r o g e t t i a m m e s s i
2	Sistema integrato per l'innovazione acustica in edilizia: dBA (data Base Acustico)	Nuovo Modulo Spa	86	600.000,00	300.000,00	
3	Progetto Casa Bosco - una casa per costruire l'ambiente, un bosco per costruire città	Agnoletto Srl	85	1.365.500,00	300.000,00	
4	Progetto Panel clip (pannelli integrati ad alta efficienza con materiali riciclati e riciclabili nuovamente a fine vita)	Archè Pannelli Srl	84	666.225,00	300.000,00	
5	progetto RESPONSIBLE BUILDING - Network regionale per la promozione dell'edilizia sostenibile in Lombardia	Ance Lombardia	79	180.000,00	90.000,00	
6	Rigenerazione: progetto in 4 azioni per supportare lo start up del contratto di rete delle cooperative lombarde del settore delle costruzioni (NetCo Lombardia)	Prassicoop società cooperativa	78	218.000,00	109.000,00	
7	Progetto Nuovo sistema costruttivo avanzato - Nodo falsotelaio - avanzale - seramento - oscuri - frangisole	G5 Srl	73	599.200,00	299.600,00	
8	Nuova filiera del riciclo: dai materiali di recupero ai prodotti artificiali dedicati al settore delle costruzioni	Vezzola Spa	72	1.853.486,00	300.000,00	
9	Il cantiere 4D virtuale - (soluzione integrata software/hardware per la gestione dei cantieri complessi)	Gexcel Srl	69	413.305,85	206.652,93	
10	Progetto produzione di conglomerato bituminoso prefabbricato, fabbricato con l'aggiunta di materiale plastico	Jst Srl	66	375.025,90	187.512,95	
11	Progetto "Calcestruzzo Bianco" (ricerca, innovazione, brevettazione di nuovo materiale)	Presio Costruzioni Srl	63	552.800,00	276.400,00	
12	Progetto Legno ed energie rinnovabili - Filiera di settore delle costruzioni per lo sviluppo di case ecologiche	Progetto Legno Srl	61	600000	300.000,00	
13	Progetto MZTECH - sistema automatico per la produzione e posa in opera di massetti e sottofondi - SILOMASS	Emmezeta Srl	56	606.932,33	303.466,17	
14	Progetto casa DOQ (Riqualificazione energetica degli edifici esistenti - case di qualità - Housing sociale sostenibile)	Consorzio per l'edilizia di qualità della pianura bergamasca	53	315.800,00	157.900,00	
15	Realizzazione di prototipo replicabile secondo le migliori tecniche costruttive presenti in commercio	Andreoli Costruzioni Srl	51	321.127,96	160.563,98	

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2012

D.d.s. 15 maggio 2012 - n. 4205

Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando "FRI - fondo di rotazione per l'internazionalizzazione". D.d.u.o n.46 del 10 gennaio 2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 - è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
 - si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favore delle PMI lombarde» ed in particolare l'allegato B che definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizzazione Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI);

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 e registrata al n. 11817 del 27 ottobre 2008 della Raccolta Convenzioni e Contratti, prorogata al 31/12 con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. (o Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla DG Industria;
- gestione amministrativa e contabile della Misura;
- gestione operativa della misura;

Visto il d.d.s. n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)»;

Visto il d.d.u.o. n. 46 del 10 gennaio 2012 con cui è stato approvato il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'internazionalizzazione» che individua i programmi di investimento ammissibili, nonché criteri e termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

Considerato che, in base a quanto stabilito ai punti 12 «Istruttoria delle domande» e 13 «Approvazione degli esiti finali e concessione delle agevolazioni» del citato decreto n. 46 del 10 gennaio 2012:

- l'istruttoria delle domande è svolta dal Soggetto Gestore;
- gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore sono trasmessi al Responsabile del procedimento per il tramite del sistema di procedura informatica;
- il Dirigente competente della DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione provvede ad emanare il conseguente decreto;

Vista la documentazione trasmessa con procedura informatica da Finlombarda s.p.a. in data 20 aprile 2012 alla DG Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione degli esiti istruttori relativi a n. 4 domande presentate a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati da Finlombarda s.p.a. di:

- concedere l'intervento finanziario a favore delle imprese indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di non ammettere le domande indicate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

In base a quanto esposto nelle premesse:

1. Di concedere l'intervento finanziario alle imprese indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di non ammettere le imprese indicate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle imprese e a Finlombarda s.p.a.;

4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 46 del 10 gennaio 2012 ed alla normativa vigente;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.industria.regione.lombardia.it

Il dirigente
Milena Bianchi

_____ • _____

domande ammesse

nr. dom.	ID	azienda	Settore	comune	prov.	investi-mento presentato	investimen-to ammesso	paese	program-ma	tip.	pun-teggio attribui-to	finanzia-mento	contributo a fondo perso	totale intervento finanziario concesso	garanzie
1	31256315	GEOTERMIA SRL	Costru-zioni	Volta Manto-vana	MN	88.600,00	88.600,00	Romania	insedia-mento produttivo	A	72/100	21.264,00	14.176,00	35.440,00	Fideiussione ban-caria, assicurativa o garanzia consor-zio fidi ad integrale copertura della quota finanzia-mento secondo quanto stabilito nel bando
	TOTALE											21.264,00	14.176,00	35.440,00	

legenda

tipologia

A: intervento diretto

B: joint venture

C: progetto unitario

— • —

domande non ammesse

nr. dom	cod. prog.	settore	azienda	comune	prov.	motivazione
1	31254579	SERVIZI	Cromwell Italia srl	Milano	MI	La domanda non è ammissibile in quanto non ha ottenuto un punteggio pari ad almeno 60 punti come previsto all'art. 12 punto 6 del bando
2	31258750	MANIFATTURIERO	Tecnocores srl	Calcinате	BG	La domanda non è ammissibile, in base a quanto previsto all'art. 11 punto 7.a e 7.b del bando
3	31256576	MANIFATTURIERO	Hydronit srl	Varedo	MB	la domanda non è ammissibile, in base a quanto previsto all'art. 11 punto 7.a del bando